


\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 488 del 14 MAR. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 MAR. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Rimborso spese legali, ex art.25 CCNL della dirigenza medica al dipendente matr. 20690

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 14 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Visti gli atti del procedimento penale n.346/08 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica a carico del dipendente matr.20690, indagato in ordine al reato p.e p. dall'art. 590, co.3 c.p. ;

Preso atto del dispositivo di sentenza n.179/11 Reg. Sentenze che dispone di non doversi procedere a carico del sanitario in oggetto, stante l'avvenuta remissione della querela della parte offesa e, dunque, l'estinzione del reato contestato;

Preso dell'istanza con la quale il dipendente, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti richiede il rimborso delle spese legali, analiticamente documentate con la parcella del Difensore per complessivi €. 3.897,68, comprensivi di oneri contributivi e fiscali come per legge, nonché delle spese vive sostenute per relazione CTU pari ad €.2.356,72;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo ( TAR Emilia Romagna n.423/98);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Richiamata la procedura emanata dall'azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione della superiore disposizione contrattuale;

Verificato che le voci di spesa documentate sono contenute nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.5 ottobre 1994 n.585 e succ. m. e i.;

Ritenuto di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo complessivo di €.3.897,68;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese processuali, sostenute dal dipendente matr. 20690, indagato in ordine al reato p.e p. dall'art. 590 c.p. nel procedimento penale 346/08 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, definito con sentenza n.179/2011 Reg. Sentenze di non luogo a procedere;

Imputare il complessivo costo di €. €.3.897,68 sul CE 50202012 aut. n. \_\_\_ dell'esercizio finanziario in corso;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	17/01/17		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
